

Contenuto della proposta di Regolamento sul tema delle Ricadute sul sistema dell'assistenza tecnica nella difesa dalle avversità delle piante

Bologna,
28 novembre
2022

Floriano Mazzini
Esperto Fitoiatra



Organizzato da:



Media partner:





Proposta


REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115



REGOLAMENTO (UE) 2021/2115

recante norme sul **sostegno ai piani strategici che gli Stati membri** devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013



La consulenza nella proposta di regolamento

- CAPO I **Articolo 3** - Definizioni
- CAPO VII
 - **Articolo 25** - Formazione e certificazione
 - **Articolo 26** - Sistema di consulenza indipendente
- CAPO IV
 - **Articolo 13** - Obblighi degli utilizzatori professionali e dei consulenti riguardo alla difesa integrata
 - **Articolo 14** - Dati relativi a misure e interventi preventivi per la protezione delle colture da parte degli utilizzatori professionali e dati relativi ai pareri forniti sull'uso dei prodotti fitosanitari
- CAPO V
 - **Articolo 17** - Prescrizioni generali per l'uso di prodotti fitosanitari e di attrezzature per l'applicazione impiegati per uso professionale
 - **Articolo 23** - Pareri sull'uso di prodotti fitosanitari



Articolo 3 Definizioni

- ▶ "consulente": persona che fornisce pareri sulla difesa integrata e sull'impiego sicuro dei prodotti fitosanitari, nell'ambito dell'attività professionale o di un servizio commerciale, compresi i servizi di consulenza privati o pubblici



Consulenza PAN attuale

- ▶ Consulente: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi
- ▶ Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale
- ▶ I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni e alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.



Consulenza PAN attuale

- Il certificato di abilitazione alla consulenza costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi
- Rappresenta un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell'ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle Regioni e Province autonome
- L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari
- Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza

Articolo 25


Formazione e certificazione

Consulente: Formazione approfondita con particolare riferimento alla difesa integrata

Autorità competente: per il rilascio ed il rinnovo del certificato di formazione e l'aggiornamento del Registro elettronico centrale

Contenuto del certificato di formazione o dell'iscrizione nel Registro elettronico nazionale:

- Nome del consulente
- Eventuale datore di lavoro
- Tipo di formazione erogata
- Data dell'esame, nome dell'Ente formatore e n. di ore
- Periodo di validità del certificato di formazione o dell'iscrizione nel Registro elettronico nazionale
- **5 anni per il consulente – 10 anni per utilizzatore e rivenditore**



Articolo 26

Sistema di consulenza indipendente

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per istituire un sistema di consulenti indipendenti per gli utilizzatori professionali, controllarlo e monitorarne il funzionamento. Tale sistema può avvalersi dei consulenti aziendali imparziali di cui all'articolo **15** del regolamento (UE) 2021/2115, che devono essere regolarmente formati e possono essere finanziati ai sensi dell'articolo **78** del medesimo regolamento.

2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 garantisce che ogni consulente registrato nel sistema di cui a tale paragrafo ("consulente indipendente") non presenti alcun conflitto di interessi e, in particolare, non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, la sua capacità di svolgere i propri incarichi professionali in modo imparziale.



Regolamento (UE) 2021/2115

articolo 15 - Servizi di consulenza aziendale

Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC

Paragrafo 3. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita sia imparziale e che i consulenti siano adeguatamente qualificati e formati ed esenti da conflitti di interesse




Regolamento (UE) 2021/2115

articolo 78 - Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni

Gli Stati membri possono concedere un sostegno per lo scambio di conoscenze e la diffusione di informazioni

Il sostegno ai servizi di consulenza è concesso soltanto per i servizi di consulenza conformi all'articolo 15, paragrafo 3



Articolo 26

Sistema di consulenza indipendente

3. Ciascun utilizzatore professionale si rivolge a un consulente indipendente almeno una volta l'anno allo scopo di ricevere i pareri strategici di cui al paragrafo 4.

4. Un consulente di cui al paragrafo 3 fornisce pareri strategici sugli argomenti seguenti:

- applicazione di tecniche di controllo pertinenti per la prevenzione degli organismi nocivi;
- attuazione della difesa integrata;
- tecniche agricole di precisione, compreso l'uso di dati e servizi spaziali;
- uso di metodi non chimici;
- laddove siano necessari prodotti fitosanitari chimici, misure per ridurre effettivamente al minimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente, in particolare per la biodiversità, compresi gli impollinatori, associati a tale uso, comprese misure e tecniche di mitigazione del rischio.

Articolo 13


Obblighi degli utilizzatori professionali e dei consulenti riguardo alla difesa integrata

- Gli utilizzatori professionali possono ricorrere a metodi chimici solo se questi ultimi sono necessari per conseguire livelli accettabili di controllo degli organismi nocivi dopo aver esaurito tutti gli altri metodi non chimici e se è stata soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - a) i risultati del monitoraggio degli organismi nocivi mostrano, in base all'osservazione registrata, che le misure fitosanitarie chimiche devono essere applicate in modo **tempestivo** a causa della presenza di un numero sufficientemente elevato di organismi nocivi;
 - b) se giustificato da un sistema di supporto decisionale o da un **consulente** (che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 23), l'utilizzatore professionale decide, mediante una decisione registrata, di utilizzare metodi fitosanitari chimici a scopo **preventivo**.

Articolo 14

Dati relativi a misure e interventi preventivi e ai pareri forniti sull'uso dei prodotti fitosanitari

- L'utilizzatore professionale inserisce nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 16, il nome del suo **consulente**, nonché le date e il contenuto dei pareri da lui ricevuti a norma dell'articolo 26, paragrafo 3
- *Lo stesso obbligo è ribadito anche all'articolo 16*



Articolo 17

Prescrizioni generali per l'uso di prodotti fitosanitari per uso professionale


Un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale può essere utilizzato solo da utilizzatori professionali:

- a) ai quali sia stato rilasciato un certificato di formazione
- b) che si avvalgono dei servizi di un **consulente** indipendente a norma dell'articolo 26, paragrafo 3

Articolo 23

Pareri sull'uso di prodotti fitosanitari

- ▶ A un utilizzatore professionale possono essere forniti pareri sull'uso di un prodotto fitosanitario soltanto da un **consulente** al quale sia stato rilasciato un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per consulenti conformemente all'articolo 25, o che sia in possesso di una prova di iscrizione in un registro elettronico centrale relativa alla partecipazione a tali corsi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5.



Grazie per l'attenzione